



Ai Direttori delle Strutture INFN

Ai Resp. Amm.vi delle Strutture INFN

Ai RUP dell'INFN

e p.c. al Direttore Generale dell'INFN

Oggetto: Modiche all'istituto del subappalto

Il D.L. n. 77/2021 (c.d. decreto "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, ha modificato, con decorrenza dal 1 novembre 2021, l'art 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo la rimozione di ogni limite quantitativo generale ed astratto all'utilizzo del subappalto da parte delle Stazioni Appaltanti. Tale rimozione riguarda tanto il subappalto ordinario quanto quello relativo alle lavorazioni cd. "super specialistiche" di cui al comma 5 dell'art 105, per effetto dell'abrogazione dello stesso comma 5 e dell'inclusione di dette opere nel campo di applicazione della disciplina generale del subappalto (per queste fino al 31 ottobre fissato nei limiti del 30%).

Come conseguenza di questa modifica, le Stazioni Appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, sono tenute ad individuare nei documenti posti a base di gara le prestazioni o lavorazioni che, per la loro specificità, dovranno essere eseguite esclusivamente da parte dell'aggiudicatario, in ragione delle casistiche indicate nell'articolo stesso, fornendone adeguata motivazione nella determina o delibera a contrarre.

Si ricorda che rimane in vigore il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art 105, comma 1 del Codice, per cui, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nell'ipotesi in cui le Stazioni Appaltanti volessero vietare completamente il ricorso al subappalto e riservare l'integrale esecuzione delle opere da realizzare all'aggiudicatario, dovranno prevederlo nei documenti di gara e fornire un onere motivazionale rafforzato rispetto a quello già prescritto dal nuovo art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In allegato si inviano i nuovi modelli di condizioni contrattuali modificati alla luce di quanto sopra esposto, chiedendo di darne massima diffusione all'interno delle Strutture.

Il Responsabile del Servizio Gare e Contratti
Ing. Dino Franciotti

MP/DF

